



COMUNE DI CAMPOTOSTO

Provincia di L'Aquila

- Tel. 0862 900142 - Fax 0862/900320

e.mail: protocollo@pec.comune.campotosto.aq.it - segreteriasindaco@comune.campotosto.aq.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N 09 del 23/10/2017 COPIA

OGGETTO: Eventi sismici del 2016-2017. Convenzione Regione-Comuni del cratere. Approvazione

L'anno duemiladiciassette il giorno ventitrè del mese di Ottobre presso il container momentaneamente utilizzato per le adunanze consiliari, il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione straordinaria, in prima convocazione, in seduta Pubblica, si è riunito sotto la Presidenza dell' Ing. Luigi Cannavicci alle ore 18.45 per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
CANNAVICCI Luigi	X	
DI GIROLAMI Ercole	X	
RASCELLI Maria Rita	X	
D'ALESSIO Gaetana	X	
VOTTA Andrea	X	
QUINTILIANI Alberico	X	
MIGLIOZZI Vilma	X	
DELI Livio	X	
DI CARLANTONIO Antonio	X	
ALIMONTI Erminia	X	
DE ANGELIS Giovanna	X	

ASSEGNATI N.11; IN CARICA N.11; PRESENTI N. 11; ASSENTI N. 11;

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Sindaco Luigi Cannavicci nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale. Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Elena Buemi. La seduta è pubblica.

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso i loro pareri:
[x] il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica.

[] il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile.
[] il revisore del conto.

Verificato il numero legale il Sindaco dichiara aperta la seduta.

Interviene immediatamente il Consigliere Di Girolami chiedendo al Sindaco di spiegare il testo della convenzione.

Prima che il Sindaco possa illustrare il punto all'ordine del giorno prendono la parola i componenti della minoranza per evidenziare che la proposta depositata, pur essendo intestata al responsabile dell'area amministrativa, è stata sottoscritta, in qualità di proponente, dal Sindaco e chiedono al segretario comunale se la proposta così sottoscritta sia legittima e possa essere oggetto di deliberazione del Consiglio.

Il segretario risponde che le proposte possono essere presentate al Consiglio anche dai membri dell'esecutivo, assessori o sindaco, e che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 non richiede che la proposta sia sottoscritta dal responsabile del servizio competente, ma stabilisce soltanto, all'art. 49, che il responsabile del servizio interessato esprima il parere in ordine alla regolarità tecnica dell'atto. Poiché il parere di regolarità tecnica è stato sottoscritto dal responsabile dell'area amministrativa, sig.ra Gaetana D'Alessio, il segretario ritiene che possa procedersi con la deliberazione.

I componenti della minoranza ribadiscono che, a loro parere, la proposta così predisposta è illegittima, anzi affermano che si configura il reato di falso in quanto la proposta è intestata al responsabile dell'area amministrativa ed è stata invece sottoscritta dal Sindaco ed affermano che il segretario dovrà assumersi la responsabilità di aver affermato la legittimità di un atto falso.

Il Sindaco procede quindi, ad illustrare la proposta.

Riprende la parola il Consigliere Di Girolami e chiede quali conseguenze ci sarebbero nel caso in cui si decidesse di non approvare la convenzione nel testo deliberato dalla Regione; il consigliere Di Girolami ritiene sia necessario chiarire che, in caso di mancata approvazione, il Comune potrebbe comunque procedere autonomamente alla ricostruzione.

Il sindaco precisa che il decreto 189/2016 prevede espressamente la costituzione dell'Ufficio speciale per la ricostruzione e che in caso di mancata adesione alla convenzione il Comune non potrebbe gestire autonomamente la ricostruzione.

Interviene il Consigliere Di Carlantonio lamentando che la convenzione spoglia il Comune delle proprie prerogative in materia di pianificazione urbanistica tant'è che il Comune di Barete l'ha modificata. Evidenzia inoltre, che il Comune dovrà sostenere i costi di funzionamento dell'ufficio speciale.

Il Consigliere Di Carlantonio presenta quindi, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio, una mozione preparata dalla minoranza, che si allega al presente verbale (allegato 1) e , dopo averne data lettura, chiede al sindaco di metterla ai voti.

Dopo aver chiarito che il Consiglio è chiamato ad esprimere la volontà di discutere o meno la mozione presentata dai componenti della minoranza, il Sindaco indice la votazione, che, espressa per alzata di mano restituisce il seguente risultato:

PRESENTI 11
VOTANTI 10
ASTENUTI 1 (*Di Girolami*)
CONTRARI 7
FAVOREVOLI 3 (*Di Carlantonio, Alimonti e De Angelis*)

La mozione è respinta.

Il Consigliere Di Carlantonio consegna quindi al segretario una *DICHIARAZIONE DI VOTO*, riportata in allegato (allegato 2) alla presente, chiedendo che venga inserita a verbale.

Alle 20.10 il Consigliere Di Girolami esce dal container nel quale si sta svolgendo il Consiglio, abbandonando la seduta.

Il consigliere Rascelli legge e chiede che vengano messe a verbale delle osservazioni che sono riportante in allegato al presente atto (allegato 3).

Alle 20.17 il Consigliere Di Carlantonio decide di abbandonare la seduta uscendo dal container nel quale si sta svolgendo il Consiglio.

In conclusione il Sindaco ribadisce che non è possibile modificare il testo della Convenzione ma che, come precisato nelle osservazioni allegate al verbale, le disposizioni relative alla pianificazione urbanistica e al rilascio dei titoli edilizi abilitativi di cui agli artt. art. 4 e 6 della Convenzione sono state superate dalla successiva ordinanza n. 37, dell'8 settembre 2017, la quale, all'art. 2, attribuisce ai Comuni la competenza in materia di approvazione dei piani attuativi.

Il Sindaco rappresenta inoltre che, come si è avuto modo di chiarire con il direttore dell'ufficio speciale, i costi di cui all'art. 9 della Convenzione riguardano esclusivamente i Comuni sede di decentramento dell'ufficio speciale, come Montereale, mentre il comune di Campotosto è impegnato esclusivamente a mettere a disposizione un CO.CO.CO. che una volta a settimana si recherà a Montereale per l'esame delle pratiche che riguardano il Comune di Campotosto.

Alle 20.25 il Sindaco indice la votazione.

Al momento della votazione risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
CANNAVICCI Luigi	X	
DI GIROLAMI Ercole		X
RASCELLI Maria Rita	X	
D'ALESSIO Gaetana	X	
VOTTA Andrea	X	
QUINTILIANI Alberico	X	
MIGLIOZZI Vilma	X	
DELI Livio	X	
DI CARLANTONIO Antonio		X
ALIMONTI Erminia	X	
DE ANGELIS Giovanna	X	

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 è intervenuto il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”;
- l’art. 3, comma 1, del citato Decreto legge n. 189/2016 prevede, ai fini della gestione dell’attività di ricostruzione, l’istituzione da parte delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, unitamente ai Comuni interessati, di un ufficio comune, denominato «Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016».

Considerato che è necessario istituire l’Ufficio Speciale per la ricostruzione post-sisma 2016 della Regione Abruzzo.

Visto lo schema di convenzione associativa per l’esercizio associato di funzioni, attività e servizi comunali, ai sensi dell’articolo 30 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 3, comma 1, del Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e disciplinante la costituzione del predetto ufficio Speciale della ricostruzione post-sisma 2016 e 2017, già approvato dalla regione Abruzzo e trasmesso dalla medesima ai fini dell’approvazione da parte dei comuni del c.d cratere.

Considerato che le risorse per il funzionamento dell’Ufficio Speciale sono a carico del Commissario della ricostruzione.

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art.42 del D.Lgs 267/2000.

Visto il D.Lgs 267/200;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

PRESENTI 9

VOTANTI 9

FAVOREVOLI 7

CONTRARI 2 (*Alimonti e De Angelis*)

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante del deliberato.
2. Di approvare lo schema di Convenzione associativa per l’esercizio associato di funzioni, attività e servizi comunali, ai sensi dell’articolo 30 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 3, comma 1, del Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e disciplinante la costituzione del predetto ufficio Speciale della ricostruzione post-sisma 2016 e 2017, disciplinante la costituzione del predetto ufficio Speciale della ricostruzione post-sisma 2016 e 2017, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
3. Di dare mandato al sindaco per la stipula.

Successivamente il Consiglio, con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

PRESENTI 9

VOTANTI 9

FAVOREVOLI 7

CONTRARI 2 (*Alimonti e De Angelis*)

DELIBERA

- Di dichiarare presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.Lgs 267/2000.

LETTO ED APPROVATO, IL PRESENTE VERBALE VIENE COME APPRESSO SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
F.to Ing. Luigi Cannavicci

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Elena Buemi

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che della presente deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'albo pretorio comunale n° 646 il giorno 24.10.2017, per quindici giorni consecutivi ex art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000

Dalla Residenza Comunale, li 24/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Elena Buemi

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, li 24/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Elena Buemi

Copia conforme all'originale
Campotosto, li 24/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Elena Buemi

Schema tipo di convenzione per l'istituzione dello "Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016"

INDICE

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto della convenzione

Art. 2 – Enti partecipanti alla gestione associata ed Ente responsabile della gestione Art. 3 – Finalità

Art. 4 – Funzioni, attività e servizi svolti dall'Ufficio speciale per la ricostruzione e procedimenti amministrativi di competenza

Art. 5 – Funzioni ed attività di competenza degli Enti partecipanti

Capo II – Funzionamento dell'Ufficio Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016

Art. 6 – Regole per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio speciale per la ricostruzione.

Capo III – Rapporti tra gli Enti partecipanti

Art. 7 – Decorrenza e durata della convenzione

Art. 8 – Strumenti di consultazione tra gli Enti partecipanti e funzioni di indirizzo. Art. 9 – Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari, garanzie

Art. 10 – Dotazione di personale

Capo IV – Disposizioni finali

Art. 11 – Disposizioni di rinvio

Art. 12 – Esenzioni per bollo e registrazione

Convenzione per l'istituzione dello

"Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016"

ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ presso la sede di _____ posta in essere

tra

1 – La Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta, domiciliato per la sua carica _____, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera di Giunta regionale n. 766 del 22/11/2016, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

2 – Il Comune di _____, in persona del _____, domiciliato per la sua carica in _____, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. ___ del _____, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

PREMESSO CHE

- a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 è intervenuto il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016";
- l'art. 3, comma 1, del citato Decreto legge n. 189/2016 prevede, ai fini della gestione dell'attività di ricostruzione, l'istituzione da parte delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria,

unitamente ai Comuni interessati, di un ufficio comune, denominato «Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016».

si conviene e si stipula quanto segue:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto della convenzione)

- §1. Con il presente articolo viene istituito l'**Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione _____**, di seguito denominato "Ufficio speciale per la ricostruzione", per l'esercizio associato di funzioni, attività e servizi comunali, ai sensi dell'articolo 30 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 3, comma 1, del Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.
- §2. La Regione adotta gli atti necessari alla esecuzione di quanto previsto nella presente convenzione.

Art. 2

(Enti partecipanti alla gestione associata ed Ente responsabile della gestione)

- §1. Gli Enti sottoscrittori della presente convenzione partecipano alla gestione associata attraverso l'Ufficio speciale per la ricostruzione nei territori di cui all'art. 1 del Decreto legge n. 189/2016.
- §2. La Regione _____ assume la qualità di Ente responsabile della gestione dell'Ufficio speciale per la ricostruzione.

Art. 3

(Finalità)

- §1. L'Ufficio speciale per la ricostruzione persegue l'obiettivo di garantire la maggiore efficacia e la massima efficienza ed economicità delle attività di ricostruzione in costante rapporto con la struttura commissariale di cui al citato Decreto legge n. 189/2016; cura gli interventi di ricostruzione tenendo conto delle esigenze specifiche delle comunità territoriali, in base ai principi di adeguatezza e sussidiarietà.
- §2. L'Ufficio speciale per la ricostruzione assicura la trasparenza di tutti i propri atti, anche gestionali, al fine di rendere pienamente conoscibile e diffusamente valutabile lo stato della ricostruzione ed impedire fenomeni corruttivi.

Art. 4

(Funzioni, attività e servizi svolti dall'Ufficio speciale per la ricostruzione e procedimenti amministrativi di competenza)

- §1. L'Ufficio speciale per la ricostruzione svolge le seguenti funzioni:
- a. pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione;
 - b. istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della legislazione vigente, per il rilascio dei titoli abilitativi e dell'autorizzazione paesaggistica;
 - c. istruttoria e proposta di erogazione del contributo e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata;
 - d. attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, nonché realizzazione delle soluzioni temporanee volte a consentire la sollecita ripresa dei servizi a supporto della popolazione terremotata;
 - e. attuazione di ogni altro intervento di competenza degli enti locali necessari ai fini della ricostruzione.
- §2. L'Ufficio speciale per la ricostruzione costituisce sportello unico per le attività produttive (S.u.a.p.) comune a tutte gli Enti che aderiscono alla presente convenzione.

Art. 5

(Funzioni ed attività di competenza degli Enti partecipanti)

- §1. Ferma l'attività istruttoria svolta dall'Ufficio speciale per la ricostruzione, i Comuni provvedono ad adottare:
- a. l'atto finale per il rilascio del titolo abilitativo edilizio e l'autorizzazione paesaggistica di competenza dei Comuni;
 - b. i provvedimenti di occupazione d'urgenza e di esproprio preliminari alla realizzazione di opere pubbliche o beni culturali;
 - c. la determinazione motivata di conclusione del procedimento autorizzatorio di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 (S.u.a.p.).

CAPO II

FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE

Art. 6

(Regole di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio speciale per la ricostruzione)

- §1. L'Ufficio speciale per la ricostruzione si articola in una struttura centrale presso il Comune di _____ ed in una o più strutture decentrate presso i singoli Comuni tenuto conto delle esigenze organizzative che saranno definite dalla Regione.
- §2. Con proprio provvedimento d'organizzazione la Regione provvede all'articolazione dell'Ufficio speciale, individuando le unità organizzative per lo svolgimento, tra le altre, delle seguenti funzioni:
- a. istruttoria per l'erogazione dei contributi per la ricostruzione o il recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati;
 - b. istruttoria per l'erogazione dei contributi in caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili;
 - c. attività istruttoria di consultazione dei cittadini e degli altri soggetti interessati ai fini della predisposizione dei piani urbanistici generali ed attuativi;
 - d. progettazione generale ed esecutiva delle opere pubbliche e degli altri interventi sui beni sottoposti a vincolo artistico, storico, archeologico, architettonico o etnoantropologico, esercitando anche il ruolo di soggetti attuatori assegnato alle Regioni per tutti gli interventi ricompresi nel proprio territorio di competenza degli enti locali;
 - e. realizzazione degli interventi di prima emergenza di cui all'articolo 42 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189;
 - f. gestione della contabilità speciale (bilancio, contabilità e rendiconto);
 - g. servizi generali (gestione flussi documentali, amministrazione del personale, predisposizione degli atti amministrativi generali e dei contratti);
 - h. ogni altra funzione prevista dal decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.
- §3. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, all'organizzazione e funzionamento dell'Ufficio speciale per la ricostruzione si applicano le disposizioni in materia vigenti nell'ordinamento della Regione _____.

CAPO III

RAPPORTI TRA SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 7

(Decorrenza e durata della convenzione)

- §1. La presente convenzione entra in vigore dal giorno della sua sottoscrizione ed avrà una durata corrispondente a quella stabilita per la gestione straordinaria dall'art. 1, comma 4, del Decreto legge n. 189/2016.

- §2. Con appositi accordi tra gli Enti sottoscrittori sono disciplinate le eventuali fasi di completamento degli interventi di ricostruzione.

Art. 8

(Strumenti di consultazione tra i contraenti; funzioni di indirizzo sull'Ufficio speciale per la ricostruzione)

- §1. Il Comitato istituzionale di cui all'art. 1, comma 6, del Decreto legge n. 189/2016, svolge funzioni di programmazione ed indirizzo generali sull'Ufficio speciale per la ricostruzione, esamina le questioni di interesse comune e verifica la rispondenza dell'azione dell'Ufficio ai programmi delle rispettive amministrazioni.
- §2. Con provvedimento del Vice Commissario, ove necessario, possono essere costituiti comitati o gruppi di lavoro con funzione di supporto al Comitato istituzionale o all'Ufficio speciale per la ricostruzione, senza oneri a carico della contabilità speciale.

Art. 9

(Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari, garanzie)

- §1. **“La copertura delle spese di funzionamento dell'Ufficio speciale per la ricostruzione previste dall'articolo 3, comma 1-ter, del decreto legge n. 189 del 2016 è assicurata dalle risorse messe a disposizione dal Commissario straordinario, nei limiti previsti dal medesimo articolo3. Le eventuali spese eccedenti detti limiti sono a carico di ciascuna Regione ai sensi e per gli effetti del comma 1-quater dell'articolo 3 del medesimo decreto legge.”;**
- §2. Per garantire il corretto funzionamento dell'Ufficio speciale per la ricostruzione, gli Enti partecipanti alla convenzione sono autorizzati ad anticipare, con risorse proprie, le relative spese.
- §3. Gli Enti partecipanti presentano trimestralmente all'Ufficio speciale per la ricostruzione il rendiconto delle spese sostenute per il funzionamento entro il mese successivo alla scadenza del trimestre.
- §4. **“L'Ufficio speciale per la ricostruzione verifica la congruità delle spese e predispone il relativo rendiconto trimestrale. Il Presidente della Regione - Vicecommissario, sulla base del predetto rendiconto, trasmette, entro 30 giorni, la richiesta di rimborso al Commissario straordinario il quale provvede, entro i successivi trenta giorni, al trasferimento dei fondi all' apposita contabilità speciale.”;**
- §5. Ferma l'osservanza delle norme sull'ordinamento finanziario e contabile della Regione e degli enti locali, gli Enti partecipanti verificano la coerenza complessiva dei loro strumenti contabili con la gestione associata ed adottano i provvedimenti più opportuni affinché tale coerenza venga tempestivamente realizzata.
- §6. Le somme anticipate dalla Regione e dai Comuni, per finanziare le spese di funzionamento dell'Ufficio speciale per la ricostruzione, vengono rimborsate dallo Stato con apposito provvedimento del Commissario Straordinario.

Art. 10 (Dotazione di personale)

- §1. Alla direzione dell'Ufficio speciale per la ricostruzione è preposto un dirigente pubblico individuato dalla Regione.
- §2. Presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione viene impiegato mediante distacco, anche a tempo parziale, personale, di qualifica dirigenziale e non, con contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato della Regione ed eventuali unità di personale di Enti dipendenti della stessa Regione, nonché personale distaccato o comandato dalle Province-Enti di Area vasta e dai Comuni interessati, in possesso delle necessarie capacità professionali ed individuate in ragione della loro appartenenza ai seguenti profili professionali:

- a) Tecnici: geometra, ingegnere, architetto, geologo e agronomo;
 - b) Informatici;
 - c) Amministrativo- Contabile.
- §3. La dotazione di personale è inoltre costituita dal personale di cui all'art. 50 del Decreto legge n. 189/2016 assegnato direttamente dal Commissario Straordinario.
- §4. L'assegnazione del personale all'Ufficio speciale per la ricostruzione è effettuata con atti amministrativi emessi dalla Regione in conformità al proprio ordinamento.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11

(Disposizioni di rinvio)

- §1. Per quanto non previsto nella presente Convenzione, si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento vigente e le ordinanze emesse dal Commissario Straordinario ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Decreto legge n. 189/2016.

Art. 12

(Esenzioni per bollo e registrazione)

- §1. Ai fini delle imposte di bollo e di registro, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 16, ed al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Atto redatto dal _____, letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà, atto che si compone di n. _____ pagine, che viene firmato dalle parti.

Sottoscrizione di tutti i partecipanti

.....
.....